Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» - 31° aggiornamento del 24 marzo 2020 – Recepimento di orientamenti dell'EBA.

1. Premessa

Con il presente aggiornamento viene modificato il Capitolo 13 della Parte Seconda della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche".

Le disposizioni oggetto del presente aggiornamento recepiscono gli Orientamenti EBA/GL/2018/10 relativi all'informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione, che hanno formato oggetto di consultazione pubblica da parte dell'EBA.

Non è stata condotta un'analisi d'impatto della regolamentazione poiché l'EBA ha già svolto queste valutazioni (*impact assessment*) nell'ambito della consultazione pubblica effettuata a livello europeo.

2. Contenuto degli orientamenti

Gli Orientamenti dell'EBA, emanati in attuazione del piano del Consiglio europeo del luglio 2017 in materia di *non performing exposures* (NPE) definiscono schemi armonizzati per la *disclosure* di informazioni sulle esposizioni deteriorate, su quelle oggetto di misure di concessione e sulle attività acquisite nell'ambito di procedure esecutive per il recupero di crediti deteriorati.

Gli obblighi di *disclosure* si applicano secondo proporzionalità: dei 10 schemi previsti, 4 (contenenti informazioni più generali) si applicano a tutte le banche, mentre i rimanenti 6 si applicano solo alle banche significative che presentano livelli rilevanti di NPE (1). Le banche meno significative pubblicano solo i 4 schemi di carattere più generale (2).

3. Procedimenti amministrativi

Il presente aggiornamento non introduce nuovi procedimenti amministrativi né modifica quelli esistenti.

4. Entrata in vigore

Le disposizioni di cui al presente aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia.

² Tabelle nn. 1, 3, 4 e 9, cfr. par. 15a degli Orientamenti.



1

¹ La rilevanza degli NPE è definita da un rapporto tra NPE lordi e totale esposizioni (*gross NPL ratio*) maggiore del 5%